

CITTÀ DI UGENTO



Comune di Ugento *Provincia di Lecce*

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO (E OVE PREVISTO ANCHE ACCREDITATE), PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA, GESTANTI O MADRI CON MINORI IN CARICO RESIDENTI NEL COMUNE DI UGENTO E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

IL REPONSABILE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 6 prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale ed in particolare essi assumono, per i cittadini residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali o semiresidenziali, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;
- la Legge Regionale n. 19/2006 individua le tipologie di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, emanando i criteri per l’autorizzazione e, ove previsto dalla normativa vigente, l’accreditamento delle stesse;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle rivolte a favore di minori che si trovino in condizione di disagio socio-esistenziale, per i quali l’Ente assume gli obblighi di protezione;
- la legge n. 47 del 7/04/2017 introduce le disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

- il regolamento per l'erogazione di servizi in materia di assistenza sociale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 14/03/2017 disciplina nell'All. XXIV il servizio di inserimento di minori in strutture educative.
- i Comuni, ai sensi dell'art. 403 c.c. e/o su provvedimento del Tribunale per i Minorenni competente per territorio, sono obbligati a provvedere a specifiche situazioni di emergenza, quali l'accoglienza presso comunità protette di minori, anche stranieri, in stato di abbandono in quanto privi di valide figure adulte di riferimento, nonché a garantire l'assistenza, cura e messa in sicurezza di minori residenti in stato di disagio e a rischio di esclusione e deprivazione sociale;
- il Comune provvede all'inserimento di minori che necessitano di immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità di accoglienza con il concorso dei soggetti del terzo settore, corrispondendo agli stessi tariffe per le prestazioni erogate, nei limiti massimi, ove previsti, fissati dalle normative regionali vigenti
- con atto di determinazione n. 316 del 04/12/2018 la Giunta comunale ha demandato al Responsabile del Settore AA.GG. l'avvio delle procedure per l'istituzione di un elenco di idonee strutture (residenziali, semiresidenziali, centri diurni, ecc.) per minori, per gestanti e madri con minori in carico e per minori non accompagnati e la stipula di una convenzione con ognuna di esse come requisito necessario ed indispensabile per attivare o mantenere rapporti di collaborazione con questo Ente che nell'ambito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori dispone, anche a seguito dei decreti del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, il collocamento degli stessi al fine di garantire favorevoli opportunità di crescita affettivo – relazionali;
- con determinazione del Responsabile di settore AA.GG. n. 997 del 10/12/2018 si è proceduto ad approvare il presente avviso pubblico nonché l'atto di domanda e lo schema di convenzione al fine di procedere a quanto stabilito con la predetta deliberazione di Giunta Comunale;
- a seguito della valutazione professionale dell'Assistente Sociale, referente per il caso, deve essere individuata, volta per volta, la struttura protetta più idonea alle esigenze del minore, al fine di sviluppare a suo favore un adeguato progetto educativo personalizzato;
- nel rispetto dei principi enunciati nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di economicità, efficacia, proporzionalità, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di dare garanzie di qualità ed efficacia al sistema di accoglienza dei minori collocati fuori famiglia, il Comune di Ugento intende acquisire le manifestazioni di interesse dei gestori di strutture residenziali e semiresidenziali, per la costituzione di un Elenco di strutture di accoglienza, con riferimento a:
 - Minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio di Ugento;
 - Minori allontanati dalla famiglia in quanto privi di idoneo ambiente familiare e/o in condizioni di pregiudizio all'interno di tale ambiente;
 - Gestanti o madri con minori in carico.

TENUTO CONTO

Che il Comune di Ugento, in attuazione della determinazione del Responsabile di Settore AA.G. n. 997 del 10/12/2018 intende procedere alla costituzione di un Elenco di strutture autorizzate al funzionamento e, ove previsto, anche accreditate che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, anche stranieri non accompagnati, e gestanti o madri con minori in carico, a norma del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s. m.i.

INVITA

Per tutto quanto affermato, i soggetti gestori di servizi residenziali e semiresidenziali a favore di minori, anche stranieri non accompagnati, gestanti e madri con minori in carico a partecipare al presente Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse, finalizzata al convenzionamento con il Comune di Ugento.

ART. 1

OBIETTIVI DELL'ACCOGLIENZA

1. Gli obiettivi principali dell'intervento di collocamento in struttura, in una logica di integrazione dei servizi, sono:

Per i minori stranieri non accompagnati (anche richiedenti asilo):

- garantire al minore uno spazio temporaneo di cura, protezione e sostegno al percorso di emancipazione, attivando processi di inclusione sociale e di integrazione nel contesto ambientale in previsione dell'uscita dalla comunità in direzione dell'autonomia personale e socio-economica;

Per i minori allontanati dalla famiglia:

- garantire al minore un contesto di protezione e di cura proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine;

- concretizzare un intervento a termine che, attraverso una progettazione individualizzata, garantisca il benessere psico-fisico del minore nel rispetto delle sue esigenze di carattere affettivo, intellettuale, relazionale e sociale assicurando il percorso di rielaborazione del proprio vissuto al fine di favorire il suo rientro in famiglia o in altro contesto familiare o verso l'autonomia personale e socio-economica. Il servizio di accoglienza non riguarda minori formalmente arrestati e/o fermati ai sensi del c.p.p. non rientrando tale casistica nella competenza dell'Ente locale;

Per le gestanti e madri con minori:

- offrire uno spazio temporaneo di protezione, cura e sostegno al fine di rimuovere lo stato di disagio e le cause di emarginazione, definire programmi e progetti di assistenza e di integrazione sociale finalizzati all'autonomia.

ART. 2

DESTINATARI DELL'AVVISO

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti gestori di strutture semiresidenziali e residenziali erogatori di prestazioni a favore di minori, gestanti e donne con minori in carico, senza limiti geografici, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e, ove previsto, dell'accreditamento, in regola con i requisiti comuni e specifici (strutturali e organizzativi) previsti dalla normativa di riferimento.

ART.3

TIPOLOGIE DI STRUTTURE

1. Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente Avviso sono le seguenti:

- Comunità familiare (art. 47 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità educativa (art. 48 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità di pronta accoglienza (art. 49 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità alloggio (art. 50 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Gruppo appartamento (art. 51 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Centro socio – educativo diurno (art. 52 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità alloggio per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 74 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 75 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.).

2. Verrà redatto un Elenco per ogni tipologia di struttura.

3. Nel caso di strutture non ubicate nella Regione Puglia, al fine dell'individuazione della tipologia di riferimento nel cui rispettivo Elenco iscrivere la struttura, l'ente gestore, al momento della domanda, dovrà scegliere la tipologia tra quelle indicate in base alla maggiore assimilazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative con gli standards previsti nel regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.

4. Gli enti gestori che gestiscono più di una struttura destinata alla stessa tipologia di utenza o più di una tipologia di struttura d'accoglienza, potranno presentare un'unica istanza di iscrizione all'elenco, redigendo però una scheda informativa specifica ad hoc per ogni struttura presso la quale si intende realizzare l'accoglienza e indicando caratteristiche e rette proposte.

ART.4

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA

1. L'individuazione della struttura in cui realizzare ogni singolo inserimento viene effettuata dal Servizio Sociale Comunale che ha in carico il caso, il quale tratterà gli enti gestori iscritti nell'Elenco sulla base della retta più bassa offerta, con priorità alle strutture che applicano rette onnicomprensive, fatti salvi i casi di quei minori che presentino specifiche esigenze progettuali, per i quali verranno quindi valutati anche i seguenti criteri:

- indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- esigenze di protezione immediata e relativa disponibilità altrettanto immediata da parte della struttura per il collocamento in emergenza;
- maggiore e preminente interesse del minore destinatario dell'intervento;
- valutazioni e indicazioni dei Servizi specialistici per i casi in carico a tali servizi;
- congruenza e rispondenza della tipologia della struttura al progetto educativo individualizzato per la tutela/accompagnamento/protezione del singolo minore o del nucleo genitore/figli;
- fascia di età e sesso del minore, eventuali condizioni particolari di salute, nonché affinità rispetto alle caratteristiche dei minori già ospitati nella struttura, in base all'obiettivo del progetto educativo individualizzato;
- lontananza e/o vicinanza della comunità dal luogo di residenza del soggetto tutelato in relazione alla necessità o meno di protezione/allontanamento dal contesto da cui è originato il pregiudizio;
- qualità/quantità dell'offerta dei servizi di sostegno, inclusione e accompagnamento (azioni volte all'autonomia personale e socio- economica: supporto nell'inserimento nel tessuto sociale, nel reperimento di attività lavorative e di soluzioni abitative, nella gestione dei figli minori, etc...);
- dislocazione geografica della struttura;

2. A parità di retta offerta e servizi erogati, verrà privilegiato nella scelta il criterio di territorialità, ovvero la struttura più vicina al territorio comunale, salvo esigenze diverse.

3. La permanenza in struttura verrà definita dal Progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale o specialistico competente alla presa in carico e nel progetto educativo individualizzato predisposto dall'equipe della Comunità, in condivisione con i predetti Servizi territoriali. Analogamente, gli stessi Servizi valuteranno l'efficacia del progetto nel corso del suo svolgimento e potranno stabilire, ove necessario, una diversa collocazione dell'utente inserito, qualora tale intervento risultasse di maggiore garanzia per il sostegno dell'utente stesso.

4. Restano esclusi i rapporti vigenti, relativi ad inserimenti precedenti alla stipula delle suddette convenzioni.
5. In ogni caso, per i minori non sarà possibile prevedere una permanenza successiva al compimento del 18° anno di età del minore.
6. Ci si riserva, nel caso di specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o di particolari segnalazioni motivate dei Servizi specialistici o a seguito di particolari esigenze e prestazioni educative, assistenziali e/o socio-riabilitative che non trovino rispondenza/adequazione nelle strutture inserite nell'Elenco, di ricorrere ad altre strutture d'accoglienza ritenute più idonee, ai fini dell'inserimento.
7. Analogamente, nel caso di mancanza di disponibilità di posti nelle comunità iscritte nell'Elenco, il Servizio Sociale Comunale assolverà al compito prioritario di tutela del minore assistito procedendo ad assicurare l'accoglienza presso altra struttura autorizzata all'esercizio dell'attività.
8. In entrambi i casi di cui al punto 6 e 7, si verificherà la disponibilità dell'operatore interessato ad essere iscritto nell'Elenco comunale.

ART. 5

TARIFFE

1. I soggetti gestori di strutture semiresidenziali e residenziali erogatori di prestazioni a favore di minori, gestanti e donne con minori in carico, indicheranno nell'istanza di manifestazione di interesse la retta corrispondente al servizio erogato, tenendo conto, ove emanati, dei limiti massimi tariffari previsti dalla Regione Puglia.
2. Nel caso in cui la Regione prevedesse successivamente a tale avviso pubblico le tariffe di riferimento per le sopra indicate strutture, i soggetti gestori comunicheranno l'adeguamento della retta corrispondente.
3. Nel caso di minori con bisogni speciali o disabilità, per i quali sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata, la corresponsione di una retta più elevata, sulla scorta di un'analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendano necessarie e della conseguente valutazione di congruità.
4. Nei casi di strutture ubicate in regioni diverse dalla Puglia, l'ente gestore, per la quantificazione della tariffa, dovrà fare riferimento alla tariffa massima riconoscibile per la tipologia di struttura assimilata, lì dove la Regione Puglia l'abbia determinata.

5. I pagamenti delle rette avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica circa la regolarità e congruità della prestazione.

6. L'ente gestore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Pertanto, avrà l'onere di comunicare al Comune di Ugento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

7. Inoltre, l'ente gestore si assume gli obblighi circa la regolarità contributiva con I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo la normativa vigente.

ART.6

REQUISITI MINIMI PER L'ACCOGLIENZA

1. Di seguito si indicano i requisiti minimi con cui la struttura assicura, ai sensi della vigente normativa e del presente avviso pubblico, la tutela delle persone inviate:

per le strutture di pronta accoglienza:

- assicurare la pronta reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni compresi festivi con presa in carico entro tre ore dalla segnalazione da parte del Servizio Sociale e/o della forze di polizia anche recandosi, se richiesto, con i propri mezzi a prelevare il tutelato nel luogo in cui si trova;
- garantire la Pronta Accoglienza per un periodo minimo indicato nella domanda di iscrizione all'elenco.

Per tutte le strutture di accoglienza:

- collaborare con il Servizio Sociale Professionale del competente Comune o Servizio Specialistico referente del caso, nell'ottica di una piena realizzazione del Progetto educativo/assistenziale individualizzato in tutte le fasi del processo di accoglienza e nella definizione/monitoraggio/ridefinizione degli obiettivi, secondo le modalità e tempistica concordate con i predetti servizi;
- promuovere, in collaborazione con i Servizi sociali o Specialistici istituzionalmente competenti, laddove possibile, le relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire il soddisfacimento delle ordinarie esigenze legate alla vita quotidiana (vitto, alloggio, igiene personale, vestiario – ove non intervengano i famigliari);

- sostenere un'equilibrata vita di relazione, l'uso corretto ed attivo del tempo libero, il rapporto tra pari, l'accompagnamento alle strutture sportive, ricreative, culturali e di aggregazione del territorio, ecc...;
- assicurare il diritto allo studio garantendo la frequenza scolastica nell'Istituto Scolastico di riferimento, nonché l'eventuale sostegno scolastico in comunità in orario pomeridiano;
- garantire l'assistenza igienico – sanitaria presso la comunità, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche che in via ordinaria, allo scopo di favorire il normale ed armonico sviluppo del minore accolto, e garantendo l'accesso ai servizi sanitari pubblici territorialmente competenti laddove necessario;
- garantire la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 16 anni;
- Promuovere il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- Assicurare il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- Responsabilizzare i minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- Mettere a punto specifiche strategie e modalità di accoglienza in tutte le diverse fasi compresa la conclusione dell'esperienza di inserimento, in direzione del rientro in un contesto familiare del minore inserito, operando sempre nell'ottica di un progetto educativo a termine.

ART. 7

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA

1. Con la pubblicazione del presente Avviso sono aperti i termini per presentare manifestazione di interesse per l'inserimento nell'Elenco, di natura aperta da aggiornare periodicamente, da parte degli enti gestori delle strutture di cui all'art. 3, a far data da 11/12/2018.
2. Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti gestori che non si trovino in alcuna delle cause che possano determinare, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, l'esclusione dal presente Avviso e/o in ogni altra situazione soggettiva che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che gestiscano strutture autorizzate al funzionamento.
3. I fornitori di servizi residenziali e semi residenziali interessati dal presente Avviso che gestiscano più di una struttura destinata alla stessa tipologia di utenza o a diverse tipologie, potranno presentare un'unica istanza redigendo la parte specifica recante le informazioni sulla/e struttura/e presso la/le quale/i intendono realizzare l'accoglienza e indicando le rispettive rette proposte.

4. Il modello di domanda, redatto secondo l'Allegato B), è disponibile sul sito del Comune di Ugento www.comune.ugento.le.it. Per la documentazione da allegare si rimanda a quanto specificato della domanda.

5. La domanda, recante tutte le dichiarazioni e informazioni necessarie ai sensi della vigente normativa, sottoscritta dal legale rappresentante, in forma autografa e corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o in forma digitale, può essere presentata nelle seguenti modalità:

- Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ugento negli orari di apertura al pubblico;
- Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it;
- A mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Ugento, Settore Affari Generali, P.zza Adolfo Colosso 1, 73059 Ugento (Lecce).

6. Il Comune di Ugento si riserva di verificare in qualunque momento, mediante acquisizione di ulteriore documentazione e/ sopralluoghi in loco, l'idoneità delle strutture con riferimento alle diverse tipologie di residenzialità e alle necessità di accoglienza espresse dal Servizio Sociale Comunale oltre a valutare altresì il possesso dei necessari elementi di qualità richiesti.

ART. 7

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE ED APPROVAZIONE DI ISCRIZIONE

1. Le richieste di iscrizione nell'elenco verranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali e approvate, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti, con atto del Responsabile del Settore AA.GG.

2. L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Ugento con valore di notifica a tutti i richiedenti e verrà aggiornato periodicamente fino all'adozione di modifiche di quanto previsto nel presente Avviso che si rendano necessarie per innovazioni normative o comunque al fine di migliorare i processi di accoglienza.

3. Qualora dovessero essere accertate cause ostative alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alle ulteriori sanzioni previste ai sensi di legge.

4. L'iscrizione nell'Elenco non impegna il Comune di Ugento all'inserimento di persone presso le strutture stesse né al pagamento in caso di allontanamento spontaneo o di trasferimento dalla struttura in base al progetto educativo, in quanto con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. Trattasi, infatti, di indagine finalizzata all'individuazione di strutture/gestori di strutture residenziali, per assicurare l'efficace svolgimento di funzioni fondamentali demandate all'Ente Locale ai fini di protezione e tutela ai sensi della vigente normativa in materia di servizi sociali, gestite in forma indiretta, entro i limiti normativi delineati dall'obbligatorietà del regime

autorizzatorio e, ove richiesto, di accreditamento ed i limiti oggettivi determinati dalla capacità ricettiva della singola struttura.

5. La presentazione di manifestazione di interesse da parte degli enti gestori costituisce espressa accettazione di quanto stabilito nel presente avviso.

6. Gli enti gestori iscritti nell'Elenco saranno invitati a sottoscrivere con il Comune di Ugento un atto di convenzione, di cui all'Allegato C), che disciplina i rapporti tra le parti.

ART. 8

VALIDITA' DELL'ELENCO

1. Gli enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali iscritte nell'Elenco sono tenuti ad aggiornare la loro iscrizione ogni volta che le informazioni inserite necessitano di modifica o integrazione.

2. Il Comune di Ugento si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti, laddove occorrenti per l'effettuazione delle necessarie valutazioni preventive all'inserimento.

3. L'Iscrizione all'Elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività o per effetti gravi e documentati occorsi durante l'accoglienza dei minori inviati.

4. L'Elenco resta valido fino a revoca.

ART.9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di cui il Comune di Ugento verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità della domanda di inserimento nell'Elenco comunale nel rispetto della normativa vigente (D.lgs 196/2003) e saranno diffusi tenuto conto della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, limitatamente alla denominazione, tipologia, target di utenza ed estremi di riferimento della struttura d'accoglienza e dell'operatore, inclusi i relativi aggiornamenti.

ART. 10
INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. dott. Alessandro Tresca, tel. 0833/557205.
2. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ugento www.comune.ugento.le.it
3. Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate all'indirizzo mail alessandro.tresca@comune.ugento.le.it